



Gatti nella legge

Di seguito è riportato un sunto delle più importanti prescrizioni legali vigenti per i gatti. Valgono naturalmente anche per questi animali tutte le disposizioni generali previste dall'ordinanza sulla protezione degli animali, come ad esempio il divieto di trascurare gli animali, abbandonarli o maltrattarli.

Formazione (art. 102 OPAn)

La detenzione privata di gatti non richiede una formazione.

Nell'allevamento professionale di gatti la persona che accudisce gli animali deve aver conseguito una formazione specialistica non legata a una professione (FSNP). Nelle pensioni per gatti con oltre 19 posti la persona che accudisce gli animali deve essere un guardiano di animali. Nelle pensioni più piccole che hanno più di cinque e al massimo 19 posti è sufficiente una FSNP.

Contatti sociali (art. 80 OPAn)

I gatti tenuti da soli devono avere un contatto quotidiano con le persone o un contatto visivo con altri gatti. I gatti possono essere tenuti da soli in parchi solo in via temporanea.

Movimento (art. 80 cpv. 3 OPAn)

I gatti tenuti da soli devono potersi muovere ogni tanto al di fuori del parco possibilmente ogni giorno, ma almeno cinque giorni a settimana.

Foraggiamento (art. 4 OPAn)

Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.

Cura (art. 5 OPAn)

La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. Gli animali a pelo lungo necessitano di una cura regolare del loro pelame. Gli artigli devono essere, per quanto necessario, tagliati a regola d'arte.

Rumore (art. 12 OPAn)

Gli animali non possono essere esposti a rumori eccessivi per un lungo periodo.

Ricovero (art. 80; all. 1 tab. 11 OPAn)

Se i gatti sono tenuti in un parco, ad esempio in un'apposita stanza, devono essere rispettati i requisiti minimi di cui all'allegato 1 tabella 11 dell'ordinanza sulla protezione degli animali. I parchi devono avere un'altezza minima pari a 2 m e una superficie minima di 7 m². Su questa superficie possono essere tenuti al massimo 4 gatti con i loro piccoli non ancora svezzati. Per ogni altro gatto occorrono almeno altri 1,7 m² supplementari. La superficie minima per un gruppo di sei gatti adulti, ad esempio, è quindi pari a 10,4 m².

I parchi devono essere dotati delle seguenti installazioni: superfici di riposo sopraelevate, possibilità di ritirarsi, adeguate possibilità di arrampicarsi, di limare gli artigli, di soddisfare le esigenze comportamentali, un contenitore per escrementi per ogni gatto.

I gatti maschi non possono essere tenuti in parchi nell'intervallo tra un accoppiamento e l'altro.

Protezione dalle condizioni metereologiche (art. 6, 36 OPAn)

I gatti tenuti principalmente all'aperto devono avere un accesso a un luogo in cui possano proteggersi da condizioni atmosferiche estreme come umidità, vento e irradiazione solare intenso.

Allevamento (art. 25, 28 OPAn)

L'allevamento deve mirare all'ottenimento di animali sani.

È vietato far accoppiare i gatti domestici con quelli selvatici.

Riproduzione (art. 25 cpv. 4 OPAn)

Il detentore di animali deve adottare i provvedimenti del caso per evitare che gli animali si riproducano in modo incontrollato.

Mezzi ausiliari (art. 16 OPAn)

È vietato utilizzare sistemi di recinzione che emettono scariche elettriche tramite un ricevitore applicato sul corpo dell'animale.

Pratiche vietate (art. 24 OPAn)

È vietato amputare gli artigli dei gatti. Inoltre è anche vietato tirare i denti ai gatti per evitare che feriscano qualcuno.

Questo elenco non è esaustivo. Sono determinanti le disposizioni legali (OPAn = ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali, RS 455.1). Per ulteriori informazioni consultate il sito www.animalidacompania.ch